

IN BREVE n. 47 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

MULTE STRADALI

Col 1° gennaio 2025 dovrebbe scattare l'aumento delle sanzioni pecuniarie per infrazioni stradali bloccate dall'articolo 1 comma 497 della legge 197/2022 per il biennio 2023/2024.

Il codice della strada art.195 prevede, entro il 15 dicembre, la revisione da parte del Ministro della Giustizia di concerto con in Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti, ogni due anni applicando per l'aggiornamento in misura pari all'intera variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti.

VARIAZIONI	IMPORTI VIGENTI	IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2025 (simulazione sulla base dell'indice Foi)
Soste in area vietata	€ 42,00	€ 44,00
Sosta in area invalidi	€ 165,00	€ 174,00
Mancato uso delle cinture	€ 165,00	€ 174,00
Non rispetto - semaforo rosso	€ 167,00	€ 177,00
Mancata revisione auto	€ 173,00	€ 183,00
Guida con alcool-test 0,5-0,8 G/I	€ 543,00	€ 574,00
Superamento indice di velocità:		
fino a 10 km/h	€ 42,00	€ 44,00
da 10 40 km/h	€ 173,00	€ 183,00
tra 40 a 60 km/h	€ 543,00	€ 574,00
oltre 60 km/h	€ 845,00	€ 893,00
Mancanza di assicurazione	€ 866,00	€ 915,00

da Italia Oggi di giovedì 7 novembre 2024

Legge 197 del 29 dicembre 2022 - articolo 1 comma 497

Sospensione dell'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative previsto dal codice della strada

497. In considerazione dell'eccezionale situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023 e 2024 e' sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione,

accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, prevista all'articolo 195, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 195 comma 3 del Codice della strada

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1⁽¹⁾.

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE a Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Con la registrazione di un contratto di locazione ho scelto la cedolare secca. Dovendo adesso comunicare all'Agenzia delle entrate la risoluzione anticipata dello stesso contratto, è vero che non devo pagare alcun importo a titolo di imposta di registro?

Risponde Paolo Calderone

Si conferma che per la risoluzione di un contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per il regime fiscale della "cedolare secca" non è richiesto il pagamento dell'imposta di registro. Tra le imposte sostituite dalla cedolare secca, infatti, vi rientrano anche l'imposta di registro dovuta sulle risoluzioni e sulle proroghe dei contratti (a condizione che alla data della risoluzione anticipata sia in corso l'annualità per la quale è esercitata l'opzione per la cedolare o venga esercitata tale opzione per il periodo di durata della proroga). È importante ricordare, tuttavia, che se vi sono due o più locatori questa regola vale solo se tutti hanno optato per il regime della cedolare secca. Se anche un solo locatore non ha esercitato l'opzione, l'imposta per la risoluzione del contratto è dovuta.

PIATTAFORMA UNICA PER LA VERIFICA E LA GESTIONE INTERATTIVA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Con il messaggio n. 4693 del 28 dicembre 2023 l'Inps ha illustrato il progetto "Servizio per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva", sviluppato nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica e trasformazione dei processi e di miglioramento della *User Experience*, previste dai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La progettualità assolve alla finalità di consentire la gestione anticipata delle situazioni di irregolarità riconducibili al soggetto contribuente, identificato con il codice fiscale, rilevate in ciascuna delle Gestioni amministrative dall'Istituto e destinate a incidere potenzialmente anche sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva rilevate dal sistema Durc On Line.

Pertanto, la procedura “Ve.R.A./Simulazione Durc” è stata realizzata per rendere disponibile al titolare e/o legale rappresentante dell’azienda e al suo intermediario in possesso della specifica profilazione “Delega Master” di nuova istituzione, la possibilità di consultare tutte le evidenze che richiedono un intervento di normalizzazione o di regolarizzazione.

A conclusione delle attività informative rivolte agli intermediari e alle Strutture territoriali, con il presente messaggio viene illustrata la Piattaforma Unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva, disponibile in ambiente internet e in ambiente intranet, il cui utilizzo favorirà una diversa modalità di gestione della posizione contributiva, sia da parte degli intermediari che da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3662 del 5.11.2024 (documento 215)

AGENZIA DELLE ENTRATE - CONSEGNA DOCUMENTI E ISTANZE a

Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

È possibile utilizzare il servizio “Consegna documenti” per trasmettere dei documenti all’Agenzia delle entrate per conto di un familiare?

Risponde Paolo Calderone

Il servizio “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’[area riservata](#) del sito dell’Agenzia delle entrate, consente ai contribuenti in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS, necessarie per accedere ai servizi telematici, di consegnare agli uffici determinati documenti, sia su specifica richiesta dell’Agenzia sia di propria iniziativa.

Si conferma che il servizio può essere utilizzato per se stessi o per conto di un’altra persona (coniuge, parente o affine entro il quarto grado). In quest’ultimo caso è sempre necessario allegare, oltre alla delega, anche il documento di identità dell’interessato.

Si ricorda, tuttavia, che il servizio non può essere utilizzato nei casi in cui la normativa o i provvedimenti dell’Agenzia delle entrate prevedono una specifica modalità di presentazione, trasmissione o comunicazione (per esempio, per presentare una delega all’accesso al cassetto fiscale, comunicare le coordinate bancarie, presentare un’istanza di interpello), o quando esiste già un’apposita funzionalità telematica per usufruire del servizio che interessa.

Sul sito dell’Agenzia è disponibile una [guida operativa](#) all’utilizzo del servizio.

FUNZIONE PUBBLICA - RINNOVO DELL’ACCORDO PER IL FINANZIAMENTO DELL’ANTICIPO DELLA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’8 novembre 2024, il Decreto 23 settembre 2024, con il rinnovo dell’accordo quadro per il finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata.

Fonte: Governo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 23 settembre 2024

Rinnovo dell’accordo quadro per il finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata.

**IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e in particolare l'art. 3, concernente il trattamento di fine servizio e i termini di liquidazione della pensione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 12, riguardante interventi in materia previdenziale e, in specie, nei commi 7 e 8, le modalità e i termini di riconoscimento, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione, a vario titolo, dall'impiego;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in particolare l'art. 23, concernente l'erogazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonché del personale degli enti pubblici di ricerca e, in specie, il comma 7 che stabilisce che le modalità di attuazione delle disposizioni ivi recate e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza, per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del relativo Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Visto il comma 8 del citato art. 23 del decreto-legge n. 4, del 2019, convertito dalla legge n. 26, del 2019, che stabilisce che la gestione del Fondo di garanzia predetto è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione e che per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato intestato al gestore;

Visto l'art. 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che ha modificato l'art. 14, comma 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, rideterminando, limitatamente all'anno 2022, i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva ivi previsti in sessantaquattro anni di età anagrafica e trentotto anni di anzianità contributiva;

Visto l'art. 1, comma 283 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che inserisce nel decreto-legge 28 gennaio 2029, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 24, l'art. 14.1, il quale, al comma 1, prevede che «In via sperimentale, per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno sessantadue anni e di un'anzianità contributiva minima di quarantuno anni, di seguito definita «pensione anticipata flessibile»;

Visto l'art. 1, comma 284, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025», che modifica l'art. 23, comma 1, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, in base al quale «i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione di cui all'art. 14, comma 1, e all'art. 14.1, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'art. 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12, del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita»;

Visto l'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», che ha modificato l'art. 14.1 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, riconoscendo ulteriormente in via sperimentale per l'anno 2024 il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno sessantadue anni e di un'anzianità contributiva minima di quarantuno anni;

Visto, altresì, che in coerenza con le innovazioni normative introdotte dalla predetta legge n. 197 del 2022, l'art. 23 del decreto-legge n. 4 del 2019 ricomprende nella platea dei soggetti che possono richiedere la misura anche coloro che accedono al pensionamento con la c.d «quota 103»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, 22 aprile 2020, n. 51, recante «Regolamento in materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge 28

gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 150 del 15 giugno 2020, e in particolare gli articoli 3 e 15, concernenti, rispettivamente, Ambito soggettivo e Accordo quadro;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2020, n. 221, recante «Approvazione dell'Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque determinata, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 1° agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2022, n. 223, recante «Rinnovo dell'accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019»;

Visto, in particolare, l'art. 11 dell'Accordo quadro, contenuto nel citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 agosto 2020, che stabilisce che lo stesso Accordo è rinnovabile dalle parti sottoscrittrici, sentito il parere di INPS per i profili di competenza;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 5 dicembre 2017, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289, del 12 dicembre 2017, che ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2019-2020;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 5 novembre 2019, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento all'incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019, che ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2021-2022;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 27 ottobre 2021, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 10 novembre 2021, per il biennio 2023-2024;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2023, per il biennio 2025-2026, che non ha ulteriormente incrementato i requisiti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione;

Ritenuto che a seguito della novelle legislative citate in premessa e, in particolare, di quelle introdotte con l'art. 1, comma 283 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023) che ha aggiunto l'art. 14.1 al sopra citato decreto-legge n. 4 del 2019, disciplinando l'accesso, in via sperimentale per l'anno 2023, alla pensione anticipata con un'età anagrafica di almeno sessantadue anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni (cd «quota 103») e che tale possibilità di pensionamento è stata successivamente estesa, con modifiche, anche all'anno 2024 dall'art. 1, comma 139, lettera a), n. da 1) a 4), della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze, con nota n. MEF-GAB 36610 dell'8 agosto 2024;

Acquisito il parere favorevole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 8633 in data 20 settembre 2024;

Acquisito il parere favorevole dell'Associazione bancaria italiana, espresso con e-mail di posta elettronica certificata in data 25 luglio 2024, assunta in pari data al n. ULM_FP-0000886-A-di protocollo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che si è espresso con nota n. 0064-0145442-U in data 19 settembre 2024;

Decreta:

Art. 1

1. E' rinnovato l'Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennita' di fine servizio comunque denominata secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sottoscritto, con firma digitale, tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, e approvato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 agosto 2020, nonche' successivamente rinnovato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 1° agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022.

2. Il rinnovo e' valido ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3. Resta ferma la disciplina contenuta nell'Accordo quadro relativa ai criteri e alle condizioni per l'accesso all'anticipo agevolato.

Art. 2

1. L'ambito di applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2020, n. 51, deve intendersi esteso, ai sensi dell'art. 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, anche al personale che accede alla pensione anticipata con un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianita' contributiva minima di 41 anni (cd «quota 103»).

Art. 3

1. Ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo quadro approvato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 agosto 2020, per il richiedente che accede alla pensione con il requisito previsto dall'art. 14 e 14.1 decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, si applica il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2023, per il biennio 2025-2026.

Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2024

Il Ministro: Zangrillo

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2270

***E' il colmo ... per avere i soldi che ti spettano come Tfr (salario differito!)
devi chiederli con un prestito ... pagando magari anche gli interessi !!!***

INPS COMUNICA - APE SOCIALE: DOMANDA PER VERIFICA REQUISITI ENTRO IL 30 NOVEMBRE

L'INPS informa che il **30 novembre 2024** scade il termine per la **presentazione della domanda** di verifica delle condizioni di accesso all'**APE Sociale (anticipo pensionistico)**.

L'indennità spetta ai **lavoratori** iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata che si ritrovano in determinate condizioni lavorative, personali e familiari.

Le **condizioni e i requisiti di accesso all'anticipo pensionistico** sono illustrati nella pagina "[APE Sociale – Anticipo pensionistico – Verifica Requisiti](#)", a cui si rimanda per dettagli e approfondimenti.

Per ottenere l'indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- almeno **63 anni e 5 mesi di età**;
- almeno **30 anni di anzianità contributiva**; per i lavoratori che svolgono le attività gravose, l'anzianità contributiva minima richiesta è di **36 anni** (o almeno **32 anni**, per le categorie di gravosi illustrate nella pagina [APE Sociale](#)). Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni;
- **non essere titolari** di alcuna **pensione diretta**.

L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla **cessazione di attività di lavoro** dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero.

L'indennità **non è compatibile** con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'assegno di disoccupazione, nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

La misura, in vigore **dal 1° maggio 2017 e già prorogata fino al 31 dicembre 2024**, sarà oggetto di ulteriore proroga al 31 dicembre 2025, come previsto dall'articolo 24 del Disegno di legge di bilancio 2024, già approvato dalla Camera e in via di definizione al Senato.

IL SETTING: DA IPPOCRATE AL WELFARE CULTURALE da Newsletter OMCeOMi n.54/2024

L'AIDM con il convegno "Il setting: da Ippocrate al welfare culturale" che si terrà il giorno 23.11.2024 prosegue un discorso intrapreso nel Convegno "La cura della fragilità (mentale): il medico incontra l'arte" tenutosi il 27 gennaio scorso, con chi si occupa di cura e prevenzione della salute.

Setting è un termine tecnico, coniato con una funzione normativa in ambito psicoanalitico nel secolo scorso; Donald Winnicott nel 1941 lo definisce come la "somma di tutti i particolari della tecnica (psicoanalitica)" e successivamente, come "il contenitore che permette al passato del paziente di essere il presente nello studio dell'analista".

Il Convegno amplia l'ambito in cui questo termine ha avuto origine, per porre l'attenzione sul valore e sul significato del contesto in cui avviene l'incontro del paziente con il medico, in quanto è nell'ambiente, che si sviluppa la relazione.

È significativo come il concetto di salute (OMS) stia mutando coinvolgendo non solo la professione medica; pertanto, il Convegno vuole rivolgersi sia agli operatori sanitari (liberi professionisti, ospedalieri, universitari) che a designer, architetti, artisti, ossia gli artefici che sono chiamati a dare forma al contesto necessario alla relazione.

- [Programma](#)
- [Scheda d'iscrizione](#)

QUOTA A POSTICIPATA DA STUDENTE, COME FUNZIONA da Il Giornale della Previdenza Enpam dell'8 novembre 204 n.40 – Lettere al Giornale

Sono iscritta all'Enpam da marzo 2023 (in cui frequentavo il quinto anno) e all'epoca avevo scelto di pagare i contributi dopo l'iscrizione all'albo. A luglio 2024 mi sono laureata e iscritta all'albo e

mi domandavo: mi arriveranno in automatico i bollettini da pagare sulla mia area riservata? Come funziona?



Gentile Dottoressa,

troverà il bollettino nella sua area riservata qualche giorno prima della scadenza del 30 aprile 2025, a meno che entro il 31 marzo non sceglierà l'addebito diretto dei contributi sul suo conto corrente.

Con la domiciliazione bancaria può decidere di versare l'importo dovuto in quattro o in otto rate e i contributi le verranno addebitati alla data esatta della scadenza.

In ogni caso, in prossimità del termine per il pagamento, l'Enpam le invierà per email il riepilogo dei contributi che deve versare, insieme all'eventuale piano di ammortamento scelto al momento dell'attivazione dell'addebito diretto.

Per lei che ha scelto di pagare i contributi da studentessa dopo l'iscrizione all'Albo, la Quota A 2025 comprenderà un terzo dell'importo dovuto come studentessa con gli interessi legali, il contributo come medico per l'anno 2024 (cioè dal mese successivo all'iscrizione all'Albo) e il contributo per il 2025.

Quindi, il totale dell'importo che ha posticipato sarà riscosso dall'Enpam in tre anni insieme ai contributi ordinari di Quota A dovuti come medico.

SPECIALIZZANDI, UNA BORSA DI STUDIO DA 25MILA DOLLARI da Il Giornale della Previdenza Enpam dell'8 novembre 204 n.40

Per i medici italiani in formazione c'è la possibilità di partecipare a un progetto di ricerca con una borsa Fulbright, il programma di scambi culturali internazionali degli Stati Uniti. Il sussidio è stato istituito in collaborazione con la Fondazione Carla Mercurio, che nei mesi scorsi aveva organizzato anche un [concerto di beneficenza](#) per raccogliere i fondi necessari.

La borsa di studio nella categoria visiting student researcher è destinata alla ricerca sul tema della malattia neurologica rara derivante dall'alterazione del gene "G Protein Subunit Alpha O1" (GNAO1). Si tratta di una grave patologia genetica con esordio pediatrico i cui sintomi vanno dall'epilessia ai disturbi del movimento.

Il concorso 'Fulbright in GNAO1' offre una borsa di studio di 25mila dollari per un soggiorno di ricerca di sei mesi presso un'università a scelta del candidato. Al sussidio si aggiunge un contributo di 1.100 euro per coprire le spese di viaggio tra Italia e Stati Uniti, l'assicurazione medica finanziata dallo U.S. Department of State e la sponsorizzazione del visto di ingresso J-1.

Il bando scade il 5 febbraio 2025. L'iter concorsuale prevede tre prove di selezione. Maggiori informazioni sulla possibilità di partecipazione si possono trovare [qui](#).

PEPP E PENSIONI, TUTELA DEI SANITARI E NON SOLO da Quotidiano Sanità di lunedì 11 novembre 2024 - Lettera al Direttore a cura di Marco Perelli Ercolini, vicepresidente vicario di Feder.S.P. eV.



Gentile Direttore,

le scrivo come vicepresidente FEDERSPEV, in quanto ritengo occorra prendere delle posizioni chiare e avere una visione d'insieme quando si parla di sanitari. Noi, come FEDERSPEV, seguiamo le necessità degli operatori sanitari over 65,

ma aiutiamo gratuitamente anche i giovani che lavorano nel mondo sanitario per informarli sui loro diritti in merito alle pensioni e al loro lavoro.

Combattiamo per il servizio sanitario nazionale che troppa politica ha rovinato negli anni e vorrei riflettessimo sul fatto che Governo, dopo la bollinatura e la firma del Capo dello Stato, ha trasmesso il Disegno di legge di Bilancio 2025 al Parlamento ed è iniziato alla Camera dei Deputati il suo iter per l'approvazione, che deve avvenire entro il 31 dicembre prossimo. Sulla decisione del Governo hanno indubbiamente influito le decisioni della Corte dei Conti che ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della misura restrittiva adottata per il 2023 e il 2024, che colpiva gli assegni pensionistici medio-alti e pure i nostri ricorsi legali sulle vessazioni nei confronti delle pensioni negli anni.

Nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, il collegio dei giudici contabili ha precisato che "la penalizzazione dei titolari di trattamenti pensionistici più elevati lede non solo l'aspettativa economica ma anche la stessa dignità del lavoratore in quiescenza" e che "la pensione più alta della media è il meritato riconoscimento per il maggiore impegno e capacità dimostrati durante la vita economicamente attiva".

Ricordiamo che la perequazione non è un aumento della pensione, ma è il tentativo di mantenerla con lo stesso potere d'acquisto di fronte alla svalutazione monetaria intercorsa. Gli incrementi per il 2025, speriamo...ma prudentemente diciamo: certi solo dopo l'approvazione e pubblicazione nella G.U. saranno questi: le rendite non superiori al trattamento minimo (598,61€ al mese) godranno, oltre alla rivalutazione del 100% dell'indice Istat, anche una rivalutazione straordinaria del 2,2% (con riassorbimento della rivalutazione straordinaria del 2,7% riconosciuta quest'anno); le rendite entro le quattro volte il minimo (cioè entro i 2.394,44€ lordi al mese al 31 dicembre 2024) avranno la rivalutazione del 100% dell'indice Istat; le rendite superiori a quattro volte e comprese entro le cinque volte il minimo (cioè entro 2.993,04€ lordi al mese al 31 dicembre 2024) avranno il 100% dell'indice Istat sino a 2.394,44€ ed il 90% dell'indice Istat per la quota eccedente; le rendite superiori a cinque volte il minimo (cioè oltre 2.993,04€) avranno il 100% dell'indice Istat per la quota sino al 2.394,44; il 90% dell'indice Istat per la quota superiore a 2.394,44€ sino a 2.993,04€ e il 75% dell'indice Istat per la quota eccedente 2.993,04€. L'aumento delle fasce di indicizzazione fa da contraltare alla diminuzione dell'inflazione.

L'indice Istat per il 2024 dovrebbe, infatti, attestarsi intorno all'1% rispetto al precedente 5,4% e 8,1% del 2022 quando la rivalutazione degli assegni d'oro e d'argento è stata fortemente compressa. Ormai non è un mistero che per fare cassa il Governo agisce come una fisarmonica comprimendo la rivalutazione degli assegni più alti nei periodi di alta inflazione. In questo modo, tuttavia, il potere d'acquisto delle rendite viene compromesso progressivamente nel tempo per l'effetto trascinamento e le pensioni diventano poi solo debiti di valuta e non più di valore.

Inoltre vorrei far presente che ci sono PEPP, nuovo strumento di pensione integrativa europea che consentono ai cittadini europei di accedere a un nuovo prodotto di previdenza complementare volto ad integrare i regimi pensionistici individuali pubblici, professionali e nazionali. Chissà come mai in Italia nessuno ne parla. Questo sentirsi italiani e non europei è un'altra scelta politica che lede noi cittadini tutti, non solo chi lavora o ha lavorato in Sanità, perché la Commissione europea punta sul concetto ONEHEALTH e sulla convinzione che la Sanità non sia un costo, ma un investimento.

Non possiamo più permetterci di investire in formazione per giovani brillanti e poi perderli perché in Italia non si valorizzano come in altri Stati europei le competenze, non gli si consente un percorso di lavoro e di previdenza per il futuro adeguati e non si ha un piano strategico condiviso con obiettivi a lungo termine e non, come sempre, a "termine" di cariche di governo.

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO -OPPOSIZIONE AL PREGRESSO SUL PORTALE SISTEMA TS a cura di avv.P.M.Ferrari

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 262 del 8-11-2024), del Decreto ministeriale

22 ottobre 2024, **dal 18 novembre 2024**

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/11/08/24A06018/SG> per un periodo di 30 giorni, sarà possibile esprimere l'eventuale opposizione all'alimentazione del proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) con i dati e i documenti degli eventi clinici relativi all'assistenza sanitaria ricevuta fino al 18 maggio 2020.

L'eventuale esercizio dell'opposizione è collegato a quanto previsto dall'art. 11 del D.L. n. 34/2020, che ha disposto l'alimentazione automatica del Fascicolo Sanitario Elettronico con i soli dati e documenti relativi all'assistenza sanitaria ricevuta a partire dal 19 maggio 2020, data di pubblicazione del suddetto Decreto.

Il FSE è uno strumento utile per il miglioramento della qualità della cura, in quanto fornisce un quadro clinico utile alla ricostruzione e riconciliazione clinica quando il cittadino si rivolge a un professionista sanitario (il proprio medico di famiglia, uno specialista, in caso di accesso al pronto soccorso, etc.), è **facoltà del cittadino esprimere l'opposizione all'alimentazione dell'FSE con i dati antecedenti al 19 maggio 2020.**

La riapertura della procedura di opposizione all'alimentazione della documentazione pregressa disciplina l'opportunità di esercitare tale diritto anche per tutti gli assistiti che nel tempo diventano maggiorenni e per coloro che riattivano l'assistenza SSN che non abbiano già espresso un'opposizione o una revoca in precedenza.

In particolare, i neomaggiorenni potranno esercitare la facoltà di opposizione oppure di revocarla nel caso sia già stata espressa dai propri genitori o tutore legale, entro 30 giorni dal compimento della maggiore età, mentre i soggetti non assistiti SSN ma che lo siano stati in passato, per i quali non risulti essere stata espressa in precedenza l'opposizione al pregresso ovvero la relativa revoca, potranno esprimere l'opposizione entro 30 giorni dalla riattivazione dell'assistenza al SSN.

La facoltà di opposizione al caricamento dei dati sanitari antecedenti al 19 maggio 2020 potrà essere esercitata dagli assistiti attraverso un'apposita funzionalità, predisposta presso l'area riservata al cittadino del portale "Sistema Tessera Sanitaria (TS)", al link

<https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/area-riservata-cittadino>.

L'accesso avviene previa verifica dell'identità digitale dell'assistito, tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Qualora l'assistito sia impossibilitato ad usufruire di tale funzionalità, potrà comunque esercitare il diritto all'opposizione avvalendosi di una delle seguenti opzioni:

1. Funzionalità presente nell'area libera del sistema TS, che permette l'accesso inserendo i soli dati della tessera sanitaria (codice fiscale, il numero della tessera e data di scadenza);
2. Per i soggetti in possesso del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente), funzionalità presente nell'area libera del Sistema TS, inserendo il codice STP, la regione e la data di rilascio;
3. Rivolgendosi agli sportelli azienda sanitaria

Una volta scaduti i termini della riapertura della durata di 30 giorni, il cittadino non avrà più la facoltà di esprimere o revocare l'opposizione al caricamento dei dati pregressi a meno che non si tratti di assistiti che nel tempo diventano maggiorenni, o coloro che riattivano l'assistenza sanitaria e che non abbiano già espresso l'opposizione ovvero la relativa revoca.

Il manuale utente, con l'illustrazione delle schermate della funzionalità web di opposizione al caricamento del pregresso distinte per accesso come Cittadino (con e senza autenticazione tramite verifica dell'identità digitale) e come Operatore Intermediario (ASL) è in allegato.

ALLEGATI A PARTE – FSE Opposizione al pregresso sul portale (documento 216)

APPROVATA IN CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO L'ISTITUZIONE DEL GARANTE DEGLI ANZIANI

Milano, 12 novembre 2024 – Da oggi gli anziani over 65 residenti in Lombardia hanno un Garante con il compito di occuparsi dei loro diritti. E' quanto prevede una legge regionale approvata a larghissima maggioranza dal Consiglio regionale (40 voti favorevoli, 14 astenuti e nessuno contrario).

Il Garante regionale per i diritti delle persone anziane, ha spiegato il relatore Ivan Rota (FI), avrà numerose mansioni tutte riconducibili alla voce *“promozione e monitoraggio dell'effettiva applicazione dei diritti degli anziani”*.

In particolare, dovrà verificare che sia garantita la parità di accesso ai servizi di assistenza e che non vi siano abusi e maltrattamenti, segnalare agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno dei quali viene a conoscenza (anche su indicazione dei soggetti interessati), denunciare fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio.

Il Garante dovrà inoltre contribuire alla costruzione della *“cornice”* entro la quale svolgere la sua attività, favorendo forme di collaborazione con organizzazioni, istituzioni ed enti del Terzo Settore che operano nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone anziane. Infine, dovrà farsi portavoce della promozione di iniziative che si propongono la trasmissione dei saperi verso le nuove generazioni, anche in ambito lavorativo.

La legge prevede che le funzioni del nuovo Garante vengano attribuite al già esistente Garante per la tutela dei minori e delle fragilità e dovrà collaborare col Difensore regionale.

Oggi in Lombardia gli anziani over 65 hanno raggiunto il numero di 2.326.000 e rappresentano il 23,3% della popolazione. La nostra regione si caratterizza per un tasso di invecchiamento leggermente più alto rispetto a quello nazionale e per il primato della presenza di centenari e ultracentenari.

Durante i lavori sono intervenuti il primo firmatario della proposta di legge Giulio Gallera (FI), Marisa Cesana (Lombardia ideale), Alessandra Cappellari (Lega), Massimo Vizzardi (Azione Italia Viva) che ha proposto un emendamento (approvato dall'Aula) per sottolineare il coinvolgimento delle associazioni, Carlo Borghetti (PD) a motivare l'astensione del suo gruppo (favorevole alla nuova figura ma critico sulle risorse previste) e Fabrizio Figini (Forza Italia).

E' intervenuta anche l'Assessore alla Famiglia Elena Lucchini che ha riassunto le politiche regionali finalizzate ad assicurare alla popolazione anziana una vita dignitosa e attiva, citando in particolare due recenti delibere: una di 5 milioni per realizzare un *“sistema integrato contro l'isolamento sociale”* e una di 1,2 milioni per mettere a disposizione, insieme alle Università, *“alloggi di solidarietà intergenerazionale”* destinati a giovani e anziani.

MEDICI. LA DENUNCIA ANAAO: “QUELLI ITALIANI I MENO PAGATI D'EUROPA. QUADRO ALLARMANTE”

Nel periodo 2015-2022 i salari dei dirigenti medici in Italia sono calati del 6,2% e la spesa dei contratti a tempo indeterminato diminuita del 2,8%. "Ma non è solo una questione economica che spinge i dirigenti medici e sanitari a fuggire dagli

ospedali ma anche le condizioni di lavoro, penalizzate dalle mancate assunzioni, le scarse possibilità di carriera. Occorre un cambio di rotta immediato''.

[Medici. La denuncia Anaa: “Quelli italiani i meno pagati d’Europa. Quadro allarmante” - Quotidiano Sanità](#)

INPS: MASSIMALE CONTRIBUTIVO - CHIARIMENTI IN CASO DI IMPIEGO DI UN PENSIONATO

L’INPS, con il messaggio n. 3748 dell’11 novembre 2024, fornisce alcuni chiarimenti per il corretto adempimento dell’obbligo contributivo, previsto dall’articolo 2, comma 18, [della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico

La data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro. In particolare, nell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, il legislatore ha individuato un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello *status* di “vecchio” o “nuovo” iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall’applicazione del massimale.

Nel merito, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello *status* di “vecchio iscritto” originariamente acquisito.

Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.

Il Ministero ha, inoltre, sottolineato che ove il soggetto dopo il pensionamento intraprenda un’attività libero-professionale che richieda l’iscrizione presso un ente di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, tale attività è sottoposta alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall’ente di riferimento.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.3748 dell’11.11.2024 (documento 217)

LEGGI ANCHE:

Pensioni - La liquidazione del trattamento non incide sul massimale in PensioniOggi a cura di Bernardo Diaz

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-la-liquidazione-del-trattamento-non-incide-sul-massimale>

VIOLENZE NELLA SANITA’

Disegno di legge di conversione del decreto-legge 137/2024 approvato in via definitiva dalla Camera: fino a 5 anni di reclusione per chi danneggia strutture e attrezzature destinate al Servizio

sanitario nazionale e introduzione dell'arresto in flagranza differita nella sanità. tutele estese non solo ai professionisti del SSN ma anche al personale che svolge servizi di sicurezza complementari.

MILITARI VOLONTARI NELLA CRI

Tra le attività di interesse pubblico della CRI anche quello di formazione dei soccorritori militari, attualmente svolta dalla Forza armata di appartenenza.

Nel disegno di legge di riforma della CRI approvato il 12 novembre dal Consiglio dei Ministri nel corpo militare volontario della Croce rossa oltre a medici, farmacisti e commissari introdotti anche altri professionisti: odontoiatri, veterinari, fisici, biologi, chimici e psicologi

CROCE ROSSA ITALIANA

Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle forze armate, di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (disegno di legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, ha approvato un disegno di legge per la integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle forze armate, di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il provvedimento consente all'Associazione della Croce Rossa italiana di svolgere, tra le altre attività di interesse pubblico, anche quella di formazione dei soccorritori militari, attualmente svolta dalla Forza armata di appartenenza.

Il Corpo militare volontario, attualmente composto da medici, farmacisti e commissari, viene integrato con ulteriori professionisti: odontoiatri, veterinari, fisici, biologi, chimici e psicologi.

Si dispone l'estinzione della Fondazione per le attività ausiliarie della Croce Rossa italiana alle Forze armate.

Infine, si delega il Governo a revisionare e razionalizzare la disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate (definizione degli ambiti di impiego e dei compiti, nomina e durata degli incarichi, requisiti e procedure di arruolamento, stato giuridico, gerarchia dei gradi militari, formazione, mobilitazione, trattamento economico, avanzamento di grado).

AGENZIA ENTRATE - CODICI TRIBUTO PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL BONUS NATALE da DplMo - fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione n. 54/E del 13 novembre 2024](#), ha predisposto i codici tributo per l'utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite i modelli F24 e F24

“Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus di cui all’articolo 2-bis del [decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113](#).

Le somme erogate sono recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

Questi i codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

Per il **modello F24**:

- “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto- legge 9 agosto 2024, n. 113”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “*importi a debito versati*”. Nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del *bonus*, nel formato “AAAA”.

Per il **modello F24 “Enti pubblici”** (F24 EP):

- “174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto- legge 9 agosto 2024, n. 113”.

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “*importi a debito versati*”. Nel campo “*riferimento B*” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del *bonus*, nel formato “AAAA”.

FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI



- Francobollo celebrativo dedicato alla Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace, nel 25° anniversario, emissione congiunta con lo Stato Città del Vaticano
 - Data di emissione: 14 novembre 2024

- Francobollo ordinario appartenente alla Serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicata alla Guida Monaci

- Data di emissione: 15 novembre 2024

